



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

ACCORDO SUI CRITERI PER LA RATEIZZAZIONE DEL DIRITTO DI RIVALSA DELLO STATO NEI CONFRONTI DEI COMUNI CONDANNATI CON SENTENZA ESECUTIVA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO EX ARTICOLO 43, COMMA 10, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234.

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta odierna del 22 giugno 2016;

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, rubricato "*Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea*", ed in particolare il comma 10, relativo al diritto di rivalsa dello Stato anche sugli enti territoriali per gli oneri finanziari sostenuti per l'esecuzione delle sentenze rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - CEDU - per le violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

VISTA la nota del 8 marzo 2016 con la quale l'ANCI ha chiesto all'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di promuovere il confronto in sede tecnica con le Amministrazioni competenti per il raggiungimento di un accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sui criteri per la rateizzazione del pagamento, a carico dei Comuni, degli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per dare esecuzione alle sentenze di cui al citato articolo 43 della legge n. 234/201;

TENUTO CONTO che nella riunione tecnica del 30 marzo 2016 le Amministrazioni statali hanno condiviso l'esigenza, rappresentata dall'ANCI, di concordare i criteri di rateizzazione che possano essere sostenibili per i Comuni;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

TENUTO CONTO, altresì, che nella predetta riunione del 30 marzo l'ANCI si è riservata, previa valutazione dei relativi dati comunicati dalle Amministrazioni competenti, di formulare possibili criteri di rateizzazione;

VISTO il documento consegnato dall'ANCI nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 14 aprile 2016 con il quale vengono proposti criteri di rateizzazione basati sul rapporto tra gli importi da restituire a titolo di sanzione e l'ammontare delle entrate correnti;

TENUTO CONTO che nelle riunioni tecniche del 22 aprile e 6 maggio 2016 le competenti Amministrazioni statali, pur condividendo l'impostazione di base sui criteri di rateizzazione proposti dall'ANCI, hanno formulato osservazioni;

VISTA la nota del 16 maggio 2016 del Ministero dell'interno e successive integrazioni con le quali sono stati trasmessi gli ultimi dati disponibili dei conti consuntivi dei Comuni interessati al diritto di rivalsa dello Stato;

VISTO il documento del 6 giugno 2016 dell'ANCI, trasmesso in pari data, con il quale vengono riformulati i criteri di rateizzazione in considerazione delle osservazioni formulate dalle competenti Amministrazioni statali nelle citate riunioni tecniche del 22 aprile e 6 maggio 2016;

TENUTO CONTO che nella riunione tecnica del 15 giugno 2016 le competenti Amministrazioni statali hanno manifestato parere favorevole alla proposta dell'Anci come formulata nel documento del 6 giugno 2016, presentando ulteriori osservazioni e richieste di chiarimenti;

RILEVATO che, l'esigenza rappresentata dall'ANCI di escludere gli oneri derivanti dall'azione di rivalsa dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto dei vigenti vincoli di pareggio di bilancio, non può essere oggetto del presente accordo in quanto necessita di appositi provvedimenti legislativi, previa valutazione politica e di opportunità;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali


VISTO lo schema di Accordo predisposto sulla base di quanto concordato nella suddetta riunione tecnica del 15 giugno e condiviso per le vie brevi con le Amministrazioni statali interessate e l'ANCI;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Amministrazioni statali e le Autonomie locali hanno espresso condivisione in merito al suddetto schema di Accordo

SANCISCE

ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'allegato Accordo in merito ai criteri per la rateizzazione delle somme derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dei Comuni condannati con sentenza esecutiva della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - CEDU - ex articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che forma parte integrante del presente atto.


Segretario
Gloria Cittadino


Ministro dell'Interno
Angelino Alfano



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

ACCORDO SUI CRITERI PER LA RATEIZZAZIONE DEL DIRITTO DI RIVALSA DELLO STATO NEI CONFRONTI DEI COMUNI CONDANNATI CON SENTENZA ESECUTIVA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO EX ARTICOLO 43, COMMA 10, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234.

Nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai fini dell'intesa sulle modalità di restituzione delle somme richieste dallo Stato a titolo di rivalsa degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dei Comuni che si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – CEDU, si applicano i seguenti termini e criteri di rateizzazione:

- il criterio di rateizzazione, per ogni Comune, si baserà sul rapporto tra l'importo da restituire a titolo di rivalsa sulle somme pagate dallo Stato in esecuzione di sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'ammontare medio delle entrate correnti dei tre esercizi antecedenti la notifica dell'ingiunzione desumibile dai conti consuntivi forniti dal Ministero dell'Interno;
- la durata della rateizzazione sarà commisurata al rapporto tra l'entità della somma da restituire e le entrate correnti con le modalità indicate nella seguente tabella

Rapporto percentuale tra il dovuto e le entrate correnti	Durata complessiva della rateizzazione
Fino allo 0,2%	Entro un anno solare dalla notifica del provvedimento
Dallo 0,2% allo 0,6%	Entro due anni dalla notifica del provvedimento
Dallo 0,6% all'1,2%	Entro tre anni dalla notifica del provvedimento
Dall'1,2% al 2,0%	Entro quattro anni dalla notifica del provvedimento
Dal 2,0% al 5,0%	Entro cinque anni dalla notifica del provvedimento
Dal 5,0% al 10,0%	Entro otto anni dalla notifica del provvedimento
Oltre il 10,0%	Entro dieci anni dalla notifica del provvedimento

- l'importo totale dovrà essere corrisposto in ratei annuali di pari importo salvo che il Comune decida di suddividere il rateo annuale in due soluzioni;
- è fatta salva, comunque, la possibilità di restituire, anticipatamente alla scadenza, l'importo residuo ancora dovuto;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- nel caso in cui il Comune risulti debitore a seguito di più sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, la percentuale di recupero sarà commisurata all'importo complessivo di esse. In tal caso, il Comune potrà accedere al beneficio della rateizzazione di cui al presente Accordo, qualora accetti di corrispondere quanto dovuto a titolo di rivalsa per tutte le sentenze;
- per gli enti in dissesto o predissesto è applicata la regola della seconda classe successiva di maggiore rateizzazione;
- la rateizzazione di cui al presente accordo è applicabile anche nel caso di coobbligazione con altri enti, previa individuazione della quota a ciascuno di essi spettante;
- l'applicazione di quanto disposto nel presente Accordo è subordinata alla specifica intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comune interessato, propedeutica all'adozione del decreto di cui all'art. 43, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- le Amministrazioni interessate riferiscono annualmente alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali in merito all'applicazione del presente Accordo, anche al fine di valutarne possibili modifiche o integrazioni.